



COMUNE DI SAN PIETRO INFINE

(provincia di Caserta)

Medaglia d'oro al Merito Civile e Monumento Nazionale



PIANO URBANISTICO COMUNALE

(LEGGE REGIONE CAMPANIA 22.12.2004 N.16 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 04.08.2011 N.5)

ELABORATO

PZA 1

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
RELAZIONE ACUSTICA

URBANISTICA

ARCH. ROMANO BERNASCONI (Capogruppo)
ING. BRUNO ANTONIO NODARGI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Rapporto Ambientale
Sintesi non tecnica
A cura dell'Arch. FABRIZIA BERNASCONI

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

ARCH. SALVATORE MONTEFORTE
ING. GENNARO SCARSELLI

CARTA DELL'USO AGRICOLO - VINCA

DOTT. FOR. PIERPAOLO IANNITELLI

GEOLOGIA

DOTT. GEOL. GUERINO GIARRUSSO

COLLABORATORE STUDIO BERNASCONI:
ARCH. MARIAROSARIA TORBINIO (coordinamento generale)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. DARIO GIOVINI

IL SINDACO:

MARIANO FUOCO

DATA: Novembre 2019

<u>1. INTRODUZIONE</u>	<u>2</u>
<u>2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</u>	<u>4</u>
<u>3. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE</u>	<u>7</u>
<u>4. PROBLEMATICHE SPECIFICHE DI SAN PIETRO INFINE</u>	<u>9</u>
<u>5. INDIRIZZI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA</u>	<u>11</u>
<u>6. INDIRIZZI PER IL RISANAMENTO</u>	<u>12</u>

1. Introduzione

La zonizzazione acustica è uno strumento di governo del territorio il cui scopo principale è quello di disciplinarne l'uso e di regolamentare le modalità di sviluppo delle attività antropiche, nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione del rumore ambientale. La norma che affida ai comuni la competenza in materia di classificazione dei propri territori, in classi di destinazione d'uso, è stata introdotta dall'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e ripresa dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, la quale, oltre che fissare criteri particolareggiati al riguardo, ne ha anche sancito il carattere di obbligatorietà per tutti i comuni.

Ad intervenuta approvazione da parte dei comuni della zonizzazione acustica, gli strumenti urbanistici comunali, compreso il regolamento edilizio e le varianti agli stessi, dovranno tenere conto della classificazione acustica del territorio comunale.

I livelli acustici, ai quali occorre riferirsi nella redazione dei piani di zonizzazione, sono quelli definiti e fissati dal DPCM 14/11/97:

- 1) "*valori di qualità*" (Tab. 1), ossia i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili;
- 2) "*valori limite assoluti di immissione*" (Tab. 2), ossia i valori massimi di rumore che possono essere immessi dalla globalità delle sorgenti sonore nell'ambiente esterno;
- 3) "*valori limite di emissione*" (Tab. 3), ossia i valori massimi di rumore che possono essere emessi da una sorgente sonora specifica;
- 4) "*valori di attenzione*", (Tab. 4) ossia i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, così come fissati dall'art. 6, comma 1, del medesimo DPCM 14/11/97.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI SAN PIETRO INFINE (CE)
Relazione acustica

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1: valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3: valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferito ad un'ora		Riferito all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tabella 4: valori di attenzione - Leq in dB(A)

Allo scopo di individuare le aree e le popolazioni esposte a livelli acustici superiori ai limiti di legge, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, dovranno essere effettuate le verifiche strumentali necessarie alla predisposizione di mappe acustiche e di specifici piani di intervento per la gestione del rumore ambientale e, ove necessario, per la sua riduzione.

2. Quadro normativo di riferimento

Quale strumento di governo del territorio, la zonizzazione acustica deve tenere conto, oltre che delle situazioni ambientali esistenti nelle diverse realtà territoriali anche, e soprattutto, degli indirizzi generali per il contenimento dell'inquinamento acustico e delle altre norme inerenti la regolamentazione delle principali fonti di rumore (aeroporti civili, infrastrutture di trasporto, discoteche, attività motoristiche, ecc.). Per facilitarne la consultazione da parte degli interessati, qui di seguito si indica, per ogni singolo provvedimento, l'oggetto dello stesso e gli estremi della sua pubblicazione:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, avente ad oggetto «*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 57 dell'8 marzo 1991

Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «*Legge quadro sull'inquinamento acustico*», pubblicata nella G.U. (Supplemento ordinario) n. 254 del 30 ottobre 1995

Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 dicembre 1996, avente ad oggetto «*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 52 del 4 marzo 1997

Decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997, avente ad oggetto «*Metodologia di misura del rumore aeroportuale*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 267 del 15 novembre 1997

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, avente ad oggetto «*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 280 del 1° dicembre 1997

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, avente ad oggetto «*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 297 del 22 dicembre 1997

Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, avente ad oggetto «*Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 20 del 26 gennaio 1998

Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998, avente ad oggetto «*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 76 del 1° marzo 1998

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998, avente ad oggetto «*Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 120 del 26 maggio 1998

Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, avente ad oggetto «*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.*

447, *in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 2 del 4 gennaio 1999

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, avente ad oggetto «*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 153 del 2 luglio 1999

Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 maggio 1999, avente ad oggetto «*Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità dei aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 225 del 24 settembre 1999

Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476, avente ad oggetto «*Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 295 del 17 dicembre 1999

Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 dicembre 1999, avente ad oggetto «*Procedure antitumore e zone di rispetto negli aeroporti*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 289 del 10 dicembre 1999

Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 novembre 2000, avente ad oggetto «*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 285 del 6 dicembre 2000

Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, avente ad oggetto «*Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 dicembre 1995, n. 447*», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 172 del 26 luglio 2001

Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 23 novembre 2001, avente ad oggetto «*Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e*

abbattimento del rumore», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 288 del 12 dicembre 2001

Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142, avente ad oggetto «*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 Ottobre 1995, n. 447*», pubblicato nella G.U. n. 127 del 1° Giugno 2004.

3. Criteri di classificazione

I criteri adottati per la classificazione acustica territoriale di San Pietro Infine sono ispirati alle Nuove Linee Guida emesse dalla Regione Campania per la redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica pubblicate sul BURC n° 41 del 15 Settembre 2003. La metodologia indicata nelle suddette Linee Guida consiste nella preliminare individuazione delle Aree protette di classe I, delle Aree Industriali e di quelle destinate allo spettacolo temporaneo; nella successiva determinazione di parametri legati all'utilizzo del territorio quali la densità abitativa, la densità di traffico, la concentrazione di esercizi commerciali, opifici ed attività industriali e/o artigianali. La stima di tali parametri permette l'associazione di una classe ad una zona del territorio comunale acusticamente omogenea: si ribadisce che i limiti massimi di emissione ed immissione sono relativi al rumore esterno, pertanto le classi (dalla prima alla sesta) regolamentano l'esposizione dei cittadini al rumore che percepiscono al di fuori degli ambienti abitativi. Per quanto riguarda il rumore interno valgono i limiti stabiliti dall'applicazione del criterio differenziale e del DPCM 5 Dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Aree protette di classe I

Sono state individuate le scuole pubbliche e private: queste sono indicate nella planimetria che costituisce la classificazione acustica definitiva. Laddove le scuole sono inserite in edifici a destinazione d'uso mista, assumono di norma i limiti della zona di appartenenza dell'edificio così come previsto dalle Linee Guida. Laddove le scuole occupano un edificio proprio, questo è stato inserito in una zona di classe I.

Analogamente gli ospedali e le case di cura, laddove esistenti, sono di norma inseriti in zona omogenea di classe I.

Sono stati inseriti, inoltre, in classe I l'area cimiteriale e l'intera area SIC ricadente in territorio del comune di San Pietro Infine.

Aree industriali

Dopo aver recepito le aree previste dal PUC e destinate alle attività industriali e produttive, si sono censiti gli opifici esistenti, indicati nelle planimetrie: tali opifici, ai sensi delle Linee Guida, individuano zone omogenee di classe IV - V e VI.

Aree adibite a spettacolo temporaneo

L'Amministrazione Comunale non ha individuato sul territorio Aree destinate *a priori* alle manifestazioni all'aperto, alle feste popolari, allo spettacolo temporaneo, e/o mobile: tali attività saranno di volta in volta autorizzate in deroga dal Sindaco in base a quanto prescritto dall'articolo 29 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Piano di Zonizzazione Acustica.

Classi II, III, IV

Comprendono le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto e quelle ad intensa attività umana. Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi indicate, oltre a tenere conto dei criteri di fruizione del territorio e di pianificazione urbanistica, devono essere prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona. Tali parametri vengono suddivisi in tre classi: bassa, media e alta densità. Se i quattro parametri assumono valori identici, la zona apparterrà alla Classe II se il valore assunto è «bassa densità»; alla Classe III se il valore assunto è «media densità»; alla Classe IV se il valore assunto è «alta densità».

I parametri medesimi, da valere quali valori medi comunali, assumono:

valore 1 per la «bassa densità»;

valore 2 per la «media densità»;

valore 3 per «l'alta densità».

L'assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, farà assumere ai relativi parametri valore 0. Pertanto tutte le zone nelle quali la somma dei valori è

compresa fra 1 e 4 vengono definite di Classe II, quelle nelle quali la somma dei parametri è compresa tra 5 e 8 vengono definite di Classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di Classe IV. La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla Classe V. Per quanto concerne la densità abitativa, possono essere considerate aree a bassa densità quelle prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori terra, mentre vengono considerate a media densità quelle prevalentemente con palazzine con 4 piani ed attico e ad alta densità quelle prevalentemente con edifici di tipo intensivo con più di cinque piani. Le aree rurali caratterizzate da intensa utilizzazione di macchine agricole operatrici vengono inserite in Classe III. Se l'utilizzazione di macchine agricole operatrici è limitata a pochi giorni dell'anno in concomitanza di particolari operazioni agricole le aree rurali possono essere riportate in Classe II. Le attività derivanti da insediamenti zootecnici rilevanti o da altri di trasformazione del prodotto agricolo (caseifici, cantine, zuccherifici, ecc.) sono da ritenersi come produttive e quindi la zona relativa deve essere inserita in Classe IV, V oppure VI. Le zone con presenza quasi esclusivamente di attività di terziario (poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati, ecc.), cioè situazioni caratterizzate da intensa attività umana, ma pressoché prive di presenza abitativa, sono inserite in Classe IV. Le aree di particolare interesse paesaggistico e turistico potranno essere riportate nella Classe II indipendentemente dai parametri di densità.

4. Problematiche specifiche di San Pietro Infine

Accostamento di zone con differenza di limiti superiore a 5 dB

Per quanto si sia evitato l'accostamento di zone con differenza di limiti superiore a 5 dB, tale situazione si presenta in alcuni casi nell'attuale classificazione acustica del territorio di San Pietro Infine. In particolare laddove due zone limitrofe hanno destinazioni d'uso specifiche che si traducono in zone acusticamente omogenee, tale accostamento risulta inevitabile.

I limiti di zona dei Comuni limitrofi

Il territorio di San Pietro Infine confina con i territori di Mignano Monte Lungo (Ce), San Vittore del Lazio (Fr) e Venafrò (Is): le Linee Guida della Regione Campania suggeriscono di

armonizzare i limiti territoriali dei Comuni confinanti. In questo caso specifico, trattandosi essenzialmente di zone montane, si è ritenuto opportuno stabilire i limiti delle zone di confine unicamente sulla base delle caratteristiche morfologiche del territorio di San Pietro Infine alla luce dei criteri metodologici fissati dalle Linee Guida al fine di evitare un'eccessiva frammentazione in zone acusticamente disomogenee.

Aspetti emersi durante le misure di rumore preliminari

Il Comune di San Pietro Infine è situato all'estremo nord della Regione Campania, al confine con le province di Frosinone ed Isernia, sulla Terra di Lavoro.

È attraversato dalla (ex) SS 430 del Garigliano, ad ovest, che incrocia la SS 6 Via Casilina in prossimità di Venafro. La SS 6 attraversa il sistema territoriale dal comune di Mignano Monte Lungo sino a Marzano Appio, posto a sud-ovest, in corrispondenza del quale continua verso sud parallelamente al confine fino a Teano. Da est proviene la SS 372 Telesina che si connette all'autostrada A1 Napoli-Roma in corrispondenza dello svincolo di Caianello.

Da Mignano Monte Lungo si dirama la SP 14 di collegamento con Roccamonfina e Sessa Aurunca e da Roccamonfina la SP 91 di collegamento con la SS 6. Infine, la SP 31 Macchina-S. Giuliano – Cascano da Teano a Sessa Aurunca.

La linea ferroviaria a servizio del territorio è la Caserta-Roma con le stazioni di Teano, Riardo-Pietramelara, Vairano-Caianello, Tora-Presenzano, Mignano di Montelungo e Rocca d'Evandro - S. Vittore. Per il sistema stradale sono previste opere di:

- ammodernamento della SS 372 da Benevento a Caianello e bretelle di collegamento alla viabilità principale;
- adeguamento della sede stradale della SP 91-Borgonovo-Casale-Prov.le Teano-Roccamonfina;
- adeguamento della sede stradale della SP 31-2° Macchina-S. Giuliano-Cascano;
- adeguamento della sede stradale della SP 14-Sessa-Mignano Nord.

In virtù di questi tratti principali che ne caratterizzano la consistenza, il territorio è stato acusticamente indagato attraverso una campagna di misure eseguite lungo le principali vie di comunicazione e nei punti a maggiore densità di abitazione, esercizi commerciali e attività produttive. In merito a quest'ultimo aspetto il territorio comunale di San Pietro Infine non è caratterizzato da un significativo tessuto produttivo ma, piuttosto, da isolati insediamenti

sparsi sul territorio. Alcuni di tali insediamenti comportano trasformazioni di materiali eseguiti mediante lavorazioni rumorose.

La **SS 6 Via Casilina** è la principale infrastruttura di trasporto che interessa il territorio di San Pietro Infine: si tratta di una strada di grande scorrimento percorsa da mezzi di trasporto di ogni tipologia (dai mezzi a due ruote agli autoarticolati di grandi dimensioni). Per quanto concerne le caratteristiche di questa Via limitatamente al territorio di San Pietro Infine, si è verificato durante la campagna di misure che il manto stradale è tenuto in condizioni buone e tali da indurre livelli di rumorosità non aggravati ulteriormente da dissesti e sconnessioni. Ovviamente tali livelli sono la somma di due elementi fondamentali: la velocità di percorrenza dei veicoli, il numero di veicoli per ora.

5. Indirizzi operativi per l'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica

Il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di San Pietro Infine stabilisce i criteri operativi a cui gli uffici comunali addetti all'applicazione della normativa tecnica devono attenersi in materia di Acustica Ambientale ed Acustica Architettonica. Tale Regolamento è organizzato in 6 Titoli e 35 articoli ed è parte integrante dello strumento urbanistico. Nel presente paragrafo si evidenziano i principi che ispirano la normativa tecnica, rimandando al Regolamento per la disciplina delle attività rumorose per una rigorosa trattazione dei singoli casi che si presentano nella pratica.

In linea di principio, **tutte le attività e le installazioni potenzialmente rumorose** devono essere sottoposte ad un accurato studio di impatto acustico che definisca, attraverso specifici modelli di calcolo, i livelli di rumore che l'esercizio di tali attività induce nell'ambiente esterno. Il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose stabilisce per ciascuna tipologia di attività i contenuti della relativa relazione di impatto acustico da produrre: tale relazione deve necessariamente accompagnare le richieste di esercizio delle attività e deve essere eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto in un Albo Regionale di Tecnici di cui alla Legge n. 447 del 1995.

L'attività edificatoria deve essere eseguita in accordo ai requisiti stabiliti dal **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997**, avente ad oggetto «*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*», pubblicato nella G.U. (Serie

generale) n. 297 del 22 dicembre 1997: tale decreto stabilisce i requisiti acustici che devono essere imposti in fase di progetto agli edifici di nuova costruzione ed agli edifici oggetto di ristrutturazione (in definitiva, a tutti gli edifici oggetto di permesso di costruire). L'Ufficio Tecnico Comunale, attraverso il settore di competenza nell'edilizia pubblica e privata, dovrà richiedere, in ottemperanza al Regolamento per la disciplina delle attività rumorose della Zonizzazione Acustica, una relazione preventiva di progetto di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici da allegare alle istanze di permesso di costruire.

La costruzione di nuove infrastrutture di trasporto e la modifica di quelle esistenti devono necessariamente essere accompagnate da un'accurata valutazione di impatto acustico così come stabilito dall'articolo 10 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.

Le attività rumorose temporanee dovranno essere autorizzate dal Sindaco in deroga ai vigenti limiti di rumore secondo le procedure stabilite dal Titolo V del suddetto Regolamento.

6. Indirizzi per il risanamento

Il risanamento acustico di San Pietro Infine parte dalla creazione di percorsi stradali alternativi alle Strade Provinciali e Comunali che attraversano il paese: ciò avrebbe l'effetto immediato di ridurre sensibilmente il traffico veicolare di attraversamento della zona urbana da parte di quei veicoli (autovetture e mezzi pesanti) che non sono diretti a San Pietro Infine e di concentrare su tali Strade unicamente il traffico urbano.

Tali infrastrutture stradali di attraversamento devono essere progettate in modo compatibile con il territorio dal punto di vista acustico: in particolare, laddove tali infrastrutture possono venire a contatto con zone residenziali è necessario prevedere, lungo il tracciato di queste, barriere antirumore a protezione degli edifici residenziali se queste dovessero risultare necessarie.

La progettazione delle infrastrutture stradali, inoltre, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose della Zonizzazione Acustica che prevedono un'accurata valutazione preventiva dell'impatto acustico associato ad esse.

Le attività produttive e commerciali localizzate nelle apposite aree previste dal PUC devono essere accuratamente valutate dal punto di vista acustico in conformità dei principi previsti dal

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose allegato alla stesura definitiva della Classificazione Acustica.

L'attività edilizia infine deve recepire i principi di progettazione stabiliti dal DPCM del 5 Dicembre 1997 che determina per ogni tipologia di fabbricato le prestazioni acustiche che i singoli componenti edili devono esibire per garantire alle differenti unità immobiliari livelli di rumore compatibili con la destinazione d'uso del fabbricato stesso.

San Pietro Infine, lì Novembre 2019

Arch. Salvatore Monteforte [*]

Ing. Gennaro Scarselli [*]

[*] Tecnico competente in Acustica Ambientale ai sensi della Legge 447/95